

AZIENDE CHE FRUISCONO DEGLI STRUMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DALLA NORMATIVA EMERGENZIALE: LECITO IL RINNOVO O LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (ANCHE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO)

L'art. 19 bis del d.l. 17/3/2020 n. 18 - inserito dalla legge di conversione 24/4/2020 n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) -, recante *“Norma di interpretazione autentica in materia di ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”*, dispone che *“Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga^(*) dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020).

Con tale disposizione il legislatore ha consentito al datore di lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, tra l'altro, al divieto previsto dall'art. 20, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81/2015^(**) (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 14/2015) che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in *“unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”*; ne deriva che la sua violazione non comporterà l'ordinario effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute e acquisito il preventivo parere dell'Ufficio legislativo del proprio ministero, con la nota 12/5/2021 n. 762, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che l'art. 19 bis *«è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l'erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, artt. da 19 a 22 del d.l. n. 18/2020, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione»* (cfr. artt. da 68 a 70 del d.l. n. 34/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020 -, convertito nella legge n. 77/2020; artt. 1 e 2 del d.l. n. 104/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020 -, convertito nella legge n. 126/2020; art. 12 del d.l. n. 137/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020 -, convertito nella legge n. 176/2020; art. 1,

(*) Il “rinnovo” è la riassunzione del lavoratore con un nuovo contratto a termine dopo la scadenza di quello precedente; la “proroga” è il prolungamento della durata degli effetti del contratto a tempo determinato, tramite l'estensione del termine finale.

(**) **Art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 81/2015**

Divieti

1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

(...)

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

(...)

comma 300, della legge n. 178/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021; art. 8 del d.l. n. 41/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021).

Considerato il richiamo alla disciplina originaria di cui agli artt. 19 e seguenti del d.l. 17/3/2020 n. 18 da parte delle norme successive, per l'INL «l'inciso “nei termini ivi indicati” contenuto nell'articolo 19 bis, è dunque da interpretare in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall'art. 8 del d.l. n. 41/2021 nei “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto”», e, pertanto, è «possibile rinnovare o prorogare i contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021» (data di entrata in vigore del decreto-legge 22/3/2021 n. 41).